



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032
 (C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048
www.iccasale.gov.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it
 PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costituisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana” (art. 1, comma 2, DPR 08.03.1999, n. 275);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008;

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 169 del 30.10.2008;

VISTA la legge n. 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 23.09.2020.

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità e della solidarietà, della collaborazione, del rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275 dell' 8 marzo 1999, del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e declina il relativo procedimento.

2. Esso è coerente e funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge n. 71 del 29 maggio 2017.

3. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline.
5. Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono a determinare la valutazione del comportamento.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. E' facoltà, da parte dei genitori dell'alunno sanzionato, ricorrere all'Organo di Garanzia.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato, anche sul piano formale, allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico, se non preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi comprese le uscite didattiche e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
8. Gli studenti sono tenuti a osservare sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 – Infrazioni disciplinari

1. Si configurano come **infrazioni lievi**:

- a) reiterato ritardo all'ingresso, al rientro in classe al termine dell'intervallo e al cambio dell'ora;
- b) reiterata mancanza del materiale didattico;
- c) discontinuità e superficialità nell'esecuzione delle consegne scolastiche e/o domestiche;
- d) violazioni dei regolamenti causate da atteggiamenti inadeguati;
- e) mancato rispetto del materiale proprio o altrui qualora si configuri come atto volontario e/o reiterato;
- f) incuria degli arredi e degli ambienti scolastici;
- g) introduzione a scuola di oggetti non autorizzati (giochi);
- h) danneggiamento involontario di attrezzature causato comunque da atteggiamenti inadeguati;
- i) danneggiamento involontario di attrezzature volte alla sicurezza causato comunque da atteggiamenti inadeguati;
- j) lanci di oggetti non contundenti senza danno a persone o cose;
- k) interruzione e disturbo durante le lezioni;
- l) interruzione e disturbo durante le attività scolastiche e/o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- m) spostamenti senza motivo e autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;
- n) interventi e/o comportamenti inopportuni o inadeguati durante le lezioni;
- o) incuria nella conservazione del diario/libretto.

2. Si configurano come **infrazioni gravi**:

- a) inadempienza reiterata riguardante lo svolgimento dei compiti scolastici e/o domestici e mancanza dei materiali. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata;
- b) assenze ingiustificate;
- c) danneggiamento volontario del materiale proprio o altrui;
- d) danneggiamento volontario di arredi, strutture, attrezzature, materiali di proprietà della scuola;
- e) atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare, offendere o in qualunque modo mancare di rispetto alla dignità della persona;
- f) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- g) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, di commenti denigratori o offensivi, fotografie non autorizzate o registrazioni aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- h) infrazione al divieto di possesso/introduzione a scuola del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici idonei a registrare e diffondere suoni e/o immagini in ambito scolastico, comprese le uscite didattiche e le visite d'istruzione;
- i) infrazione al divieto di fumo durante qualsiasi attività didattica, dentro o fuori l'edificio scolastico e le pertinenze scolastiche;
- j) violazione volontaria dei Regolamenti in vigore nell'istituzione scolastica;

- k) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia dell'altrui e propria sicurezza;
- l) ricorso ad atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui;
- m) lancio di oggetti contundenti con danno a persone o a cose;
- n) introduzione a scuola di oggetti non autorizzati (materiali pericolosi);
- o) urla e schiamazzi volontari durante l'attività didattica;
- p) falsificazione della firma dei genitori o del personale scolastico;
- q) manomissione di documenti scolastici.

3. Si configurano come **infrazioni gravissime**:

- a) abbandono ingiustificato di qualsiasi attività didattica;
- b) allontanamento ingiustificato dalla sorveglianza durante qualsiasi attività didattica dentro o fuori la scuola;
- c) furto di beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- d) violenze verbali e/o fisiche ai docenti e a tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- e) utilizzo dei telefoni cellulari, nonostante il divieto di possesso;
- f) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, ecc. di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- g) invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- h) raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- i) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- j) compimento di atti che violano la dignità e il rispetto delle persone;
- k) utilizzo di forme di ricatto e/o minaccia e esercizio di violenze fisiche o molestie compiute in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- l) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- m) reiterata violazione del divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico, nelle pertinenze dello stesso e nelle aree pubbliche limitrofe;
- n) introduzione e uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti durante l'attività didattica ed extrascolastica;
- o) reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione si intende integrata dopo la seconda infrazione sanzionata dalle infrazioni gravi descritte al comma 2 del presente articolo;
- p) danneggiamento volontario di attrezzature e strutture predisposte alla sicurezza della scuola, che comportino gravi danni e/o pericolo;
- q) grave inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti durante i viaggi di istruzione;
- r) provocazione di falsi allarmi;
- s) impedimento dello svolgimento delle attività didattiche;

- t) reiterata falsificazione della firma dei genitori e del personale scolastico e/o manomissione di atti e registri della scuola.

Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni dell'art. 3.1 sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'alunno, le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto/a.

Il rimprovero viene riportato sul Registro di Classe dove viene reso visibile ai tutori.

Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui al successivo comma 2.

Le infrazioni lievi prevedono l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- comunicazione della mancanza sul Registro di Classe;
- eventuale ricaduta sul giudizio di comportamento;
- affidamento di compiti di responsabilità;
- richiesta del pagamento di eventuali danni e/o sostituzione dell'oggetto danneggiato;
- espletamento di attività di pulizia e riordino o altra attività utile alla comunità scolastica;
- assegnazione di attività di riflessione a partire dal Regolamento di Istituto, dal Regolamento di disciplina e dal Patto di Corresponsabilità, da esporre alla classe con relativa valutazione;
- richiesta di pubbliche scuse;
- recupero dei compiti non svolti.

2. Le infrazioni dell'art. 3.2 sono sanzionate con convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di Classe. In caso di allontanamento dalle lezioni, con obbligo di frequenza, il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe, con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, viene sanzionato con i provvedimenti di sospensione.

Le infrazioni gravi prevedono l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- comunicazione della mancanza e del provvedimento disciplinare sul Registro di Classe;
- ricaduta sul giudizio di comportamento;
- richiesta del pagamento di eventuali danni e/o la sostituzione dell'oggetto danneggiato;
- svolgimento di attività di pulizia e riordino;
- espletamento di servizi utili alla comunità scolastica o alla classe;
- assegnazione di compiti di riflessione a partire dal Regolamento di Istituto, dal Regolamento di disciplina e dal Patto di Corresponsabilità, da esporre alla classe con relativa valutazione;
- richiesta di pubbliche scuse;
- ritiro del cellulare per la durata della giornata scolastica e comunicazione telefonica alla famiglia dell'infrazione e dell'avvenuto ritiro del cellulare; riconsegna del cellulare all'alunno/a da parte del docente dell'ultima ora;
- allontanamento dall'attività didattica con l'obbligo di presenza in Istituto;
- recupero dei compiti non svolti.

Le infrazioni di cui alla lettera **f)** comportano l'immediato ritiro del telefono cellulare da parte del docente che lo riporrà in cassaforte. I tutori verranno prontamente contattati telefonicamente e informati del ritiro e dell'infrazione grave. Il docente dell'ultima ora, preventivamente informato, provvederà alla riconsegna del cellulare all'alunno/a.

Per il ritiro del cellulare si seguirà la seguente procedura:

- invitare l'alunno/a spegnere il cellulare/dispositivo elettronico;
- avvertire telefonicamente i tutori dell'infrazione, del ritiro e della successiva convocazione;
- depositare il cellulare/dispositivo elettronico in cassaforte;
- riconsegnare il cellulare/dispositivo all'alunno/a (la riconsegna sarà a cura del docente dell'ultima ora).

3. Le infrazioni dell'art. 3.3 prevedono la convocazione della famiglia alla presenza del docente Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico e l'avvio del procedimento disciplinare.

Le mancanze gravissime vengono punite anche con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto. Il provvedimento, se non supera i 15 giorni, viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni sino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze, possono essere, di concerto con l'alunno e la famiglia, commutate in attività in favore della comunità scolastica, se si riterrà tale percorso educativo e migliore per l'alunno/a. Tali attività possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalle lezioni.

In caso di allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 giorni, le sanzioni vengono adottate dal Consiglio d'Istituto; la riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le infrazioni gravissime prevedono, oltre alla sospensione l'attribuzione di una o più sanzioni di seguito riportate:

- comunicazione della mancanza e del provvedimento disciplinare sul Registro di Classe;
- la ricaduta sul giudizio di comportamento;
- richiesta del pagamento di eventuali danni e/o la sostituzione dell'oggetto danneggiato;
- l'espletamento di servizi utili alla comunità scolastica o alla classe;
- l'attività di pulizia e riordino o altra attività utile alla comunità scolastica;
- l'assegnazione di compiti di riflessione a partire dal Regolamento di Istituto, dal Regolamento di disciplina, dal Patto di Corresponsabilità da esporre alla classe con relativa valutazione;
- la richiesta di pubbliche scuse;
- il ritiro del cellulare per la durata delle lezioni e la riconsegna dello stesso secondo le modalità previste per le mancanze gravi;
- l'allontanamento dall'attività didattica con l'obbligo di presenza in Istituto;
- valutazione rispetto alla partecipazione ai viaggi d'istruzione/visite con obbligo di frequenza in caso di non partecipazione;
- l'allontanamento dalla scuola per un periodo da definire, con eventuale impegno in attività socialmente utili, previo consenso dei genitori;
- il deferimento all'autorità competente.

La violazione di cui alla lettera **p)** prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Particolare rilevanza acquisisce l'uso non autorizzato del cellulare/dispositivo elettronico per divulgazione di filmati, immagini o suoni, come riportato dalla lettera **f)** alla lettera **i)** del Regolamento. In questo caso saranno previste sanzioni particolarmente severe visto il divieto di possesso del cellulare in ambito scolastico.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni sino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze, possono essere, di concerto con l'alunno e la famiglia, commutate in attività in favore della comunità scolastica, se si riterrà tale percorso educativo e migliore per l'alunno/a. Tali attività possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalle lezioni.

In caso di allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 giorni, le sanzioni vengono adottate dal Consiglio d'Istituto; la riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze sono lievi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il Registro di Classe e il diario/libretto personale dell'alunno.

A giudizio dei docenti i genitori potranno essere convocati e in presenza dell'alunno e dei docenti verrà riletto il *Patto di Corresponsabilità* relativamente alla mancanza rilevata. Successivamente viene stabilito un percorso di riflessione per l'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento all'alunno e alla sua famiglia, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso fonogramma, Registro elettronico Nuvola, posta elettronica certificata o posta raccomandata. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente, anche accompagnato da un genitore, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e/o dal Coordinatore di classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Il Consiglio di Classe viene convocato entro il termine massimo di sette giorni lavorativi (eventualmente estensibili per impedimenti motivati quali interruzione delle lezioni) dal contraddittorio, nel caso di sospensioni con durata minore di 15 giorni. Nel caso di sospensioni della durata maggiore di 15 giorni il Consiglio d'Istituto viene convocato entro il termine massimo di sette giorni.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto, viene data all'alunno e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della delibera, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente, o, come previsto, convertiti.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 10 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento salvo infrazioni di particolare gravità. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 11 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione, in base alla mancanza, al Consiglio di Classe, che valuterà le azioni da mettere in atto.

Art. 12 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di notifica del reclamo.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Due docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Due genitori, eletti dal Consiglio d'Istituto, il quale designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR n. 235 del 21.11.2007.

Art. 14 L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 15 L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 16 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 18 Pubblicazione

Il presente Regolamento è affisso all'Albo Pretorio della scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituto ed è fornita copia a tutti i plessi dell'Istituto.

Le tabelle riassuntive riguardanti le infrazioni e le sanzioni sono parte integrante del Regolamento di disciplina.

MANCANZE DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	MANCANZE LIEVI	MANCANZE GRAVI	MANCANZE GRAVISSIME
Impegno	<ul style="list-style-type: none"> a) Reiterato ritardo all'ingresso, al rientro in classe, al termine dell'intervallo e al cambio dell'ora. b) Reiterata mancanza del materiale scolastico. c) Discontinuità e superficialità nell'esecuzione delle consegne scolastiche e/o domestiche. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Inadempienza reiterata riguardante lo svolgimento dei compiti scolastici e/o domestici e mancanza dei materiali. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Abbandono ingiustificato di qualsiasi attività didattica. b) Allontanamento ingiustificato dalla sorveglianza durante qualsiasi attività didattica dentro o fuori la scuola.
Rispetto degli altri, dei materiali, dei documenti e degli ambienti	<ul style="list-style-type: none"> d) Violazione dei regolamenti, causate da atteggiamenti inadeguati. e) Mancato rispetto del materiale proprio o altrui, qualora si configuri come atto volontario e/o reiterato. f) Incuria degli arredi e degli ambienti scolastici. 	<ul style="list-style-type: none"> b) Assenze ingiustificate. c) Danneggiamento volontario del materiale proprio o altrui. d) Danneggiamento volontario di arredi, strutture, attrezzature, materiale di proprietà della scuola. e) Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare, a offendere, o in qualunque modo a mancare di rispetto alla dignità della persona. f) Utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico. g) Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, di commenti denigratori o offensivi, 	<ul style="list-style-type: none"> c) Furto di beni materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico. d) Violenze verbali e/o fisiche ai docenti e a tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare. e) Utilizzo dei telefoni cellulari, nonostante il divieto di possesso. f) Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, ecc. di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.

		<p>fotografie non autorizzate e registrazioni aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare.</p> <p>h) Infrazione al divieto di possesso/introduzione a scuola del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici idonei a registrare e diffondere suoni e/o immagini in ambito scolastico, comprese le uscite didattiche e le visite d'istruzione.</p> <p>i) Infrazione al divieto di fumo durante qualsiasi attività didattica, dentro o fuori l'edificio scolastico e le pertinenze scolastiche.</p> <p>j) Violazione volontaria dei regolamenti in vigore nell'istituzione scolastica.</p>	<p>g) Invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del regolamento disciplinare di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.</p> <p>h) Raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare.</p> <p>i) Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazioni, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare.</p> <p>j) Compimento di atti che violano la dignità e il rispetto delle persone.</p> <p>k) Utilizzo di forme di ricatto e/o minaccia ed esercizio di violenze fisiche o molestie compiute in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare.</p> <p>l) Utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del regolamento disciplinare, in</p>
--	--	---	--

			<p>presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e dalle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.</p> <p>m) Reiterata violazione del divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico, nelle pertinenze dello stesso e nelle aree pubbliche limitrofe.</p> <p>n) Introduzione e uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti durante l'attività didattica ed extrascolastica.</p> <p>o) Reiterazione delle condotte descritte all'art. 3, comma 2, del regolamento disciplinare. La reiterazione si intende integrata dopo la seconda infrazione sanzionata.</p>
Rispetto delle norme di sicurezza	<p>g) Introduzione a scuola di oggetti non autorizzati (giochi, cellulari o altro).</p> <p>h) Danneggiamento involontario di attrezzature, causato comunque da atteggiamenti inadeguati.</p> <p>i) Danneggiamento involontario di attrezzature volte alla sicurezza, causato comunque da atteggiamenti inadeguati.</p> <p>j) Lanci di oggetti non contundenti senza danno a persone o cose.</p>	<p>k) Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia dell'altrui e propria sicurezza.</p> <p>l) Ricorso ad atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui.</p> <p>m) Lancio di oggetti contundenti con danno a persone o a cose.</p> <p>n) Introduzione a scuola di oggetti non autorizzati (materiali pericolosi).</p>	<p>p) Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture predisposte alla sicurezza della scuola, che comportino gravi danni e/o pericolo.</p> <p>q) Grave inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti durante i viaggi di istruzione.</p> <p>r) Provocazione di falsi allarmi.</p>

Disturbo dell'attività didattica. Rispetto dei documenti	<p>k) Interruzione e disturbo durante le lezioni.</p> <p>l) Interruzione e disturbo durante le attività scolastiche e/o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno.</p> <p>m) Spostamenti senza motivo e autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico.</p> <p>n) Interventi e/o comportamenti inopportuni o inadeguati durante le lezioni.</p> <p>o) Incuria nella conservazione del diario/libretto.</p>	<p>o) Urla e schiamazzi volontari durante l'attività didattica.</p> <p>p) Falsificazione della firma dei genitori e/o del personale scolastico.</p> <p>q) Manomissione di documenti scolastici.</p>	<p>s) Impedimento dello svolgimento delle attività didattiche.</p> <p>t) Reiterata falsificazione della firma dei genitori e/o del personale scolastico e/o manomissione di atti e registri della scuola.</p>
---	---	---	---

SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	INFRAZIONI LIEVI	INFRAZIONI GRAVI	INFRAZIONI GRAVISSIME
Procedimento sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero/ammonizione orale e/o scritto/a • Avviso alla famiglia tramite il diario/libretto 	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di Classe 	
Dove si riporta la mancanza e/o provvedimento	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione della mancanza sul Registro di classe 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione della mancanza e del provvedimento disciplinare sul Registro di classe 	
Valutazione comportamento	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale ricaduta sul giudizio di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricaduta sul giudizio di comportamento 	
Risarcimento	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento di eventuali danni e/o sostituzione dell'oggetto danneggiato. 		
Sanzioni che prevedono attività socialmente utili	<ul style="list-style-type: none"> • Espletamento di attività di pulizia e riordino o altra attività utile alla comunità scolastica • Affidamento di compiti di responsabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento di attività di pulizia e riordino • Espletamento di servizi utili alla comunità scolastica o alla classe 	

Sanzioni che prevedono percorsi individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di attività di riflessione a partire dal Regolamento di Istituto, dal Regolamento di Disciplina e dal Patto di Corresponsabilità, da esporre alla classe con relativa valutazione • Richiesta di pubbliche scuse • Recupero dei compiti non svolti 		
Ritiro cellulare, dispositivi elettronici e altri oggetti non autorizzati		<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro del cellulare per la durata della giornata scolastica e comunicazione telefonica alla famiglia dell'infrazione e dell'avvenuto ritiro del cellulare 	
Sospensione		<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'attività didattica con l'obbligo di presenza in Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'attività didattica con l'obbligo di presenza in Istituto • Valutazione rispetto alla partecipazione ai viaggi /uscite di istruzione con obbligo di frequenza in caso di non partecipazione • Allontanamento dalla scuola per un periodo da definire con eventuale impegno in attività socialmente utili, previo consenso dei genitori • Deferimento all'autorità competente